

prot 1177/25



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Istituzione temporanea di fascicolo cartaceo di cortesia

Premesso che è in corso di elaborazione apposita direttiva per assicurare una uniforme gestione del flusso documentale dei procedimenti penali basata sull'utilizzo dell'applicativo APP, in osservanza delle disposizioni appresso richiamate;

rilevato che è opportuno anticipare alcune indicazioni operative che saranno contenute in tale direttiva, alla luce dell'obbligatorietà dell'iscrizione digitale delle notizie di reato a partire dal primo aprile 2025. Ricordato, in particolare, che l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 111-ter c.p.p. ha imposto la gestione del fascicolo processuale **in formato digitale**.

In particolare, il primo comma dell'art. 111-ter c.p.p. stabilisce che:

“I fascicoli informatici del processo penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurare l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.”

Il terzo comma della stessa disposizione prevede inoltre che: *“Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per la loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito un elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.”*

Ricordato che;

- con l'art. 7 del D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023, in attuazione dell'art. 111-bis c.p.p., è stato già reso obbligatorio il deposito digitale di atti, documenti e richieste nei procedimenti di archiviazione previsti dagli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché nei procedimenti di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p.;
- con il D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024, sempre in attuazione dell'art. 111-bis c.p.p., è stato introdotto l'obbligo del deposito telematico degli atti anche per i soggetti esterni (Forze di polizia e Avvocati), nonché per i soggetti interni, ovvero i magistrati, in relazione ad atti, documenti, richieste e memorie riguardanti i procedimenti relativi a:
 - a) richieste di rinvio a giudizio (Libro V, Titolo IX);



- b) richieste di applicazione della pena su richiesta (Libro VI, Titolo II);
- c) richieste di decreto penale di condanna (Libro VI, Titolo V);
- d) richieste di sospensione del procedimento con messa alla prova (Libro VI, Titolo V-bis);
dal 1° aprile 2025
- e) richieste di giudizio abbreviato (Libro VI, Titolo I);
- f) richieste di giudizio direttissimo (Libro VI, Titolo III);
- g) richieste di giudizio immediato (Libro VI, Titolo IV).

Sempre per quanto riguarda i magistrati, nelle ipotesi diverse da quelle sopra elencate, è ancora consentito il deposito degli atti in formato analogico. In tali casi, come previsto dal terzo comma dell'art. 111-ter c.p.p., gli atti dovranno essere *“convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico”* ai fini della loro conservazione.

Ricordato, infine, che a partire dal 1° aprile, con l'introduzione dell'iscrizione digitale, l'intero flusso documentale dovrà essere gestito tramite l'applicativo APP. L'unica eccezione riguarda il deposito di alcuni provvedimenti dei magistrati che, pur potendo essere effettuato in formato analogico, dovranno comunque essere digitalizzati e inseriti nel fascicolo informatico, che costituisce l'unico luogo di conservazione degli atti del processo penale, come stabilito dal primo comma dell'art. 111-ter c.p.p.

Tanto premesso,

sebbene l'art. 111-ter c.p.p. non preveda più l'obbligo di conservazione degli atti in formato cartaceo, si ritiene comunque utile mantenere una copia di cortesia stampata del flusso documentale relativamente ad alcuni atti. Tale copia appare funzionale alla esigenza di garantire ai magistrati ed al personale dell'ufficio, l'acquisizione di una familiarità crescente e progressiva con l'utilizzo dell'applicativo, in vista di un graduale passaggio ad una gestione completamente digitale.

In attesa della direttiva (in corso di elaborazione) che si occuperà di tutti gli aspetti della sequenza procedimentale, anche includendo la fase della redazione e trasmissione della c.n.r., l'Ufficio Primi Atti continuerà pertanto a predisporre la copertina di ciascun fascicolo che verrà iscritto, stampare il provvedimento d'iscrizione e la prima notizia di reato, che verranno inseriti in tale “fascicolo di cortesia”. Si procederà allo stesso modo con la stampa dei “Seguiti” e degli “Atti successivi” e tali atti verranno inviati ai magistrati assegnatari.

Si ribadisce che il predetto accorgimento (formazione di fascicolo di cortesia con la stampa di alcuni atti) ha natura provvisoria, è dettato al solo fine di agevolare il processo di digitalizzazione in corso ai fini della sua compiuta attuazione ed in cui il fascicolo digitale costituirà modalità esclusiva e che, infine, la materia troverà integrale normazione interna nella direttiva in via di elaborazione, che sarà previamente discussa.



Alla segreteria per la trasmissione del presente provvedimento a tutto l'Ufficio e, per opportuna conoscenza, al sig. Presidente del Tribunale, al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Presidente della Camera Penale.

Firenze 1 Aprile 2025

Il Procuratore della Repubblica

I Procuratori Aggiunti

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott. Giancarlo Dominijanni

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott.ssa Marilù Gattelli

Visto:

Il Dirigente Amministrativo